



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.316.1/2021

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9277]
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9277]
(compniec@pec.mase.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto

[ID_VIP: 9277] PROVINCIA SUD SARDEGNA (comuni di Pabillonis e Guspini) - Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Energia dell'Olio Sardo", da 52,557 MWp e relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Pacifico Lapislazzuli S.r.l.

Parere tecnico - istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l’art. 23, rubricato *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*, del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO l’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),*

nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **PACIFICO LAPISLAZZULI S.r.l.** ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale il 23/12/2022, successivamente perfezionata, relativa al **progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Energia dell'Olio Sardo", di potenza pari a 52,557 MWp, sito nei comuni di Guspini e Pabillonis (SU) e delle relative opere di connessione alla RTN.**

CONSIDERATO che l'intervento in progetto presentato dal Proponente consiste, come dallo stesso dichiarato, nella realizzazione di un impianto di grandi dimensioni da 52,557 kWp, in un'area agricola di 80 ettari (pari al 2,1 % della superficie comunale di 3.742 ettari), associata ad un impianto olivicolo di 73.640 alberi. La produzione agricola, in assetto "superintensivo", sarà realizzata e gestita da una società operante nel settore olivicolo; è prevista, inoltre, la piantumazione di una popolazione arborea di mitigazione e compensazione naturalistica di circa 630 alberi e 5.000 arbusti. L'area su cui insiste l'impianto e la sottostazione sono poste all'interno dell'area IBA 1998- 2000 178 "Campidano Centrale" di circa 34.100 ettari. Il Proponente inoltre dichiara che non è stata prodotta la Relazione paesaggistica, in quanto il progetto non interferisce direttamente con vincoli paesaggistici, solo l'elettrodotto attraversa aree soggette a vincolo ai sensi dell'art. 142, co. 1, lettera c) "fiumi e corsi d'acqua" del D.Lgs.42/2004. La Società proponente riporta che gli alberi di olivo occuperanno complessivamente il 55% della superficie lorda (44 ettari circa) e i pannelli circa il 33% alla massima proiezione a terra (circa il 20% alla minima). La superficie posta sotto i pannelli sarà coltivata a prato fiorito permanente, per rendere possibile attività di apicoltura da realizzare con 50 arnie, posizionate nei pressi della fascia di mitigazione; la distanza tra i trackers, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, è stata calibrata per consentire un doppio filare di olivi, in modo da garantire una produzione elevata per ettaro. Il cavidotto di collegamento tra l'area di impianto e la

Stazione elettrica è di oltre 10 chilometri. La stazione avrà un'estensione di circa 500 metri quadri e l'ubicazione è prevista su un terreno classificato dal vigente strumento urbanistico del comune di Guspini, come area "Agricola E3/r".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 35105 del 09/03/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA, con contestuale richiesta di documentazione integrativa di carattere amministrativo.

CONSIDERATO che nel corso del presente procedimento sono pervenuti i seguenti atti istruttori, tra gli altri si riportano quelli rilasciati da questo Ministero:

- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 2273 del 17/02/2023, con cui ha comunicato alla Società proponente la necessità di trasmettere la documentazione attinente agli aspetti archeologici alla Soprintendenza territoriale competente e a quest'ultima di essere informata in merito agli sviluppi procedurali che ne sarebbero susseguiti; ciò a seguito della comunicazione della Pacifico Lapislazuli del 13/02/2023 con la quale richiedeva "... l'avvio della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ..." per il progetto in oggetto;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3610 del 13/03/2023, con cui ha chiesto alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale di competenza per quanto attiene alla VIA, come anche ai Servizi II e III i propri contributi istruttori a seguito della ricezione del parere della Soprintendenza ABAP;
- **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente** nota prot. n. 8828 del 17/03/2023, relativa alla comunicazione del concorrente interesse regionale al procedimento in oggetto;
- **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente** nota prot. n. 11390 del 07/04/2023, con la quale ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto in oggetto;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 6423 del 14/04/2023, con cui ha comunicato al Proponente la necessità di ricevere integrazioni alla documentazione inerente la verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota assunta dalla Scrivente con prot. n. 5708 del 17/04/2023, con cui ha espresso il proprio parere in merito alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico ritenendo comunque necessario chiedere integrazioni;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 6954 del 26/04/2023, con cui ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in oggetto per quanto attiene alla VIA, reso in senso negativo alla realizzazione dell'impianto proposto (cfr. Allegato 1);
- **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente** nota prot. n. 17165 del 05/06/2023, con la quale ha trasmesso ulteriori osservazioni al progetto in oggetto;
- **PACIFICO LAPISLAZZULI S.r.l.** nota ricevuta dalla Scrivente a mezzo pec e assunta con prot. n. 18160 del 22/08/2023, con la quale ha trasmesso documentazione integrativa in risposta alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 19721 del 05/09/2023, con cui ha chiesto alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di rendere il proprio parere endoprocedimentale in esito alla trasmissione della suddetta documentazione integrativa, come anche riscontro ai Servizi II e III, a seguito della ricezione del parere della Soprintendenza ABAP;
- **PACIFICO LAPISLAZZULI S.r.l.** nota ricevuta dalla Scrivente a mezzo pec acquisita con prot. n. 82 del 03/01/2024, con la quale ha trasmesso documentazione in risposta alla richiesta della Soprintendenza ABAP di Cagliari in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 2141 del 08/02/2024, con cui ha comunicato al Proponente la necessità di fornire ulteriori integrazioni alla documentazione inerente la verifica preventiva dell'interesse archeologico;

- **PACIFICO LAPISLAZZULI S.r.l.** nota del 05/03/2024 acquisita al protocollo della Scrivente il 06/03/2024, con cui ha informato gli uffici di questo Ministero dell'avvenuta trasmissione delle ulteriori integrazioni richieste;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 6288 dell'11/04/2024, con cui ha espresso il proprio parere in merito alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico elaborata dal Proponente;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota acquisita dalla Scrivente con prot. n. 12395 del 26/04/2024, con cui ha comunicato tra l'altro che sarebbe utile attivare la procedura di cui all'art. 25, co. 8 del D. lgs. 50/2016, prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici preliminari, volti ad assicurare un'adeguata campionatura dell'area di impianto, riconoscendo pertanto la forte valenza archeologica dell'area prescelta per il progetto in oggetto;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 13310 del 03/05/2024, con cui ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale definitivo per quanto attiene alla VIA come anche ai Servizi II e III i relativi riscontri a seguito della ricezione del parere della Soprintendenza ABAP;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 7943 dell'08/05/2024, con cui ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto in oggetto per quanto attiene alla VIA (cfr. Allegato 2);
- **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della SS-PNRR** relazione istruttoria del 13/05/2024 (cfr. Allegato 3);
- **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della SS-PNRR** relazione istruttoria del 24/05/2024 (cfr. Allegato 4).


CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP di Cagliari nel proprio parere endoprocedimentale del 26/04/2023, poi confermato con il parere endoprocedimentale definitivo dell'08/05/2024, ha verificato il quadro vincolistico dell'area di progetto. Inoltre, a seguito dell'acquisizione della documentazione inerente la VPIA, è stato posto in evidenza quanto segue:

- in località *Domu 'e Campu*, all'interno dell'area dell'impianto in oggetto, ricadono un insediamento nuragico e un insediamento altomedioevale, noti dai dati bibliografici e d'archivio in possesso dell'Ufficio territoriale;
- in prossimità del cavidotto di collegamento alla RTN sono noti in bibliografia l'insediamento romano di Terra Frissa e la fonte di Sa Mitza de s'Abiu, ubicati a circa 150 metri a est dell'area di impianto e l'area archeologica protostorica e romana ubicata in località Nuraci, distante a circa 90 metri dal previsto impianto (beni censiti negli elaborati del PUC del Comune di Guspini);
- in località *Spina Zurpa*, invece, in cui ricade la sottostazione, è nota dai dati d'archivio la presenza di materiale archeologico di età storica in dispersione.


CONSIDERATO pertanto che la rilevanza dell'area oggetto di intervento è data dalla ridotta vicinanza dell'impianto e delle relative opere di connessione in località *Domu 'e Campu* in territorio di Pabillonis ad un villaggio nuragico identificato dal personale della Soprintendenza ABAP durante un sopralluogo effettuato negli anni 80 del secolo scorso e attualmente coperto da sedimenti e di un insediamento medievale come riportato nei pareri resi dall'Ufficio periferico competente.

CONSIDERATO che, stante le criticità evidenziate sia sull'area di impianto che su quella della sottostazione elettrica, benchè concordata con Terna, come afferma il Proponente, la Soprintendenza ABAP di Cagliari ha ritenuto necessario prevedere comunque l'esecuzione di saggi archeologici preliminari "...volti ad assicurare una adeguata campionatura dell'area dell'impianto e dell'area della futura sottostazione in località *Spina Zurpa*...".





Carta del Rischio elaborata dal Proponente



Estratto Tavola catalogo MOSI elaborato dal Proponente

CONSIDERATO che dall'indagine effettuata dal Proponente, in particolare dalla Tavola catalogo MOSI (Sito 01 - *Domu 'e Campu NULLSABAP-CA_2023_00466-APG_000001_01*), si evidenzia come "... Nell' 89 Michelangelo Sanna segnala che durante un'aratura affiorò un villaggio nuragico con numerose capanne. G. Ugas, ispettore archeologo, previo sopralluogo rileva la presenza di numerosi conci di basalto squadrate pertinenti ad un edificio nuragico monumentale (fortezza o tempio a pozzo) elementi litici e vasellame nuragico; si segnala inoltre che le strutture permangono ancora <interrate nel suolo>...", ed ancora "... Conseguentemente il Soprintendente Vincenzo Santoni prescriveva che i terreni dove si individuavano i resti archeologici potevano essere utilizzati per il solo pascolo senza arature, oltre al divieto di procedere a spietramenti..."


CONSIDERATO pertanto che, per quanto attiene agli aspetti archeologici, l'area di intervento è di rilevante interesse già a partire da precedenti indagini svolte sul campo e tramite sopralluoghi i cui esiti confluiscono nella presente valutazione.

CONSIDERATO che per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, le opere di connessione intercettano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D. lgs. 42/2004.


CONSIDERATO che per quanto attiene alla compatibilità del progetto con il Piano paesaggistico della Regione Autonoma della Sardegna, si evidenzia che l'impianto proposto ricade in aree classificate *Zona agricola E* ed inoltre quanto segue:

- le aree interessate dall'intervento sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" (impianti boschivi artificiali e aree agro-forestali), disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso";

- le opere di connessione intercettano, con attraversamenti e linee in parallelo, il *Riu Merdecani* e il *Riu Melas*, beni riconosciuti ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA, compresa la fascia di 150 metri dagli argini;
- il sito dell'impianto proposto ricade all'interno dell'area IBA "*Campidano Centrale*", aree disciplinate dagli artt. 33 e 34 delle NTA;
- a circa 1 chilometro è presente il SIC-ZPS ITB043054 "*Campidano Centrale*";
- a circa 4,5 chilometri è presente il SIC-ZSC I TB040031 "*Monte Arcuentu e Rio Piscinas*";
- l'area della centrale SE e della stazione utente SSEU ricadono all'interno del bene identitario "*Aree dell'organizzazione mineraria*", vincolato ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 48 comma 1 lett. b) delle NTA del PPR ed ivi disciplinato agli artt. 57-58.



Elaborazione SS PNRR – Estratto vincoli paesaggistici ed ambientali




Elaborazione SS PNRR – Beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004 e relativi buffer di 500 metri

CONSIDERATO che il presente impianto si inserisce in un contesto ambientale di notevole interesse conservazionistico e ricade interamente all'interno dell'IBA 178 *Campidano Centrale*, un'area di pianura vasta di 34.100 ettari, importante per la presenza di specie ornitiche di rilevante interesse conservazionistico tra cui la Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*) che si estende tra Samassi, Villacidro, San Gavino Monreale, Pabillonis, Guspini, Terralba, Marrubiu e la strada statale n°131 che rappresenta il limite nord orientale.



Estratto della Tavola 19_VT_08_Aree percorse dal fuoco (CFVA)

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della Delibera n. 59/90 del 27/11/2020 della Regione Autonoma della Sardegna, l'impianto in oggetto si colloca in aree considerate non idonee alla installazione di impianti di questo tipo in quanto rientra all'interno della perimetrazione "Important Bird Areas" (IBA) della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "IBA individuate dalla LIPU nella Regione Sardegna". Inoltre, l'area della centrale SE e della stazione utente ugualmente ricadono su terreni non idonei alla ubicazione di impianti FER in quanto individuati tra i "Beni identitari (art.143 D.Lgs.42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Aree di bonifica, saline e terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria, Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna".



Estratto della Tavola n.42 (Localizzazione aree non idonee FER) – Regione Sardegna

CONSIDERATO che ai fini della conformità delle opere con il PPR, in particolare ai sensi dell'art. 103, comma 1 delle NTA, gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

CONSIDERATO che l'impianto si pone in una vasta area pianeggiante e che il SIA non analizza l'impatto di intervisibilità dell'impianto sull'area vasta e mostra con ciò di non aver valutato adeguatamente le capacità del contesto di assorbire un impianto di simili dimensioni in relazione alle emergenze culturali e paesaggistiche poste anche a quota elevata rispetto al sito (colline della Marmilla e il complesso montuoso del Monte Linas).

PRESO ATTO che il Proponente, in merito alla scelta localizzativa dell'impianto, nel SIA ha espresso le motivazioni che hanno portato alla esclusione delle ulteriori aree prese in considerazione, individuando < ... *il sito di Pabillonis come il più idoneo tra quelli valutati* ...>, tuttavia la Scrivente, alla luce delle valutazioni qui riportate e di quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari nei propri pareri endoprocedimentali, non ritiene di poter concordare con quanto dichiarato dal Proponente, anche solo considerando la notevole estensione dell'impianto proposto e le caratteristiche del sito in cui ne è prevista la realizzazione.




Elaborazione SSPNRR – sovrapposizione del layout di progetto con la maglia agraria

CONSIDERATO che, come riportato dal Proponente (cfr. elaborato 10_vr_06 *Relazione del progetto di mitigazione*), l'area di progetto si trova a nord del territorio comunale, in una zona prettamente agricola, delimitata da stradine interpoderali e da canali di drenaggio. Lungo la viabilità principale e secondaria si rilevano filari alberati di eucalipti che caratterizzano il paesaggio circostante, residuo di opere di rimboscimento o ancora delle meno recenti opere di bonifica. Sul bordo dei campi coltivati è presente vegetazione arbustiva spontanea di mirto (*Myrtus communis*) e talvolta la presenza di fico d'India (*Opuntia ficu indica*). Lungo i canali, abbondante è la vegetazione di canne (*Arundo spp*) e di tamerici (*Tamarix gallica*). Si rileva quindi che il territorio, seppur strutturato da interventi antropici che si sono consolidati nel tempo, manifesta evidenti caratteristiche del paesaggio agricolo scandito da elementi e segni quali siepi, filari e muri a secco ormai storicizzati, di conseguenza la Scrivente non ritiene di condividere quanto affermato dal Proponente ossia che < ... *l'opera si inserirà in armonia con tutti i segni preesistenti... Lasciando inalterati i caratteri morfologici dei luoghi ... l'intento è di evidenziare le linee caratterizzanti il paesaggio, quali i canali, assecondando le trame catastali e l'andamento orografico del sito...* > Risulta evidente come la scansione dettata dalla suddivisione dei campi fotovoltaici previsti in progetto non segua le giaciture definite dalla matrice agricolo-paesaggistica dell'area interessata.

AS

CONSIDERATO quanto dichiarato dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale nella nota del 07/02/2023 e cioè che “... sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario, si ritiene, comunque, che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale (circa 80 ettari), mal si integrino nel paesaggio circostante, sia in fase di realizzazione che di esercizio e contribuiscano in modo molto significativo ad accentuare l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti, oggi e in futuro, nel territorio agrario di riferimento, comportando una perdita della trama particellare e perciò un cambiamento della percezione dello stesso per molti anni”.




Inquadramento dell'area occupata dall' impianto in rapporto con il centro urbano di Pabillonis

CONSIDERATO quindi che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame e di evitare la saturazione dell'area, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale, tra cui i più prossimi in un buffer di 2 chilometri:

- **ID VIP 10225:** Progetto agrivoltaico per la produzione energetica e agricola denominato "GR_SCANU", nel comune di Guspini, (SU), della potenza di 25,142 MWp integrato con sistema di accumulo della capacità di 33,024 MWh – Proponente: Greenergy Rinnovabili 4 S.r.l.;
- **ID VIP 11028:** Progetto di un impianto agrivoltaico con potenza di picco di 28.748,85 kWp denominato "MARGIANITTA" nel comune di Guspini (SU) – Proponente FERRARI AGRO ENERGIA SRL;
- **ID VIP 9784:** Progetto di un impianto agrovoltaico denominato "AgriPauli" di potenza nominale pari a 67,054 MWac e potenza di picco pari a 67,725 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, nei comuni di Guspini (SU) e Pabillonis (SU) – Proponente ICA XII S.r.l.;
- **ID VIP 8548:** Progetto per impianto agrivoltaico, di potenza pari a 18,38 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Guspini (SU) e Pabillonis (SU) – Proponente TEP RENEWABLES (PABILLONIS PV) S.r.l.

Si segnalano inoltre ulteriori impianti FER presenti nella zona di influenza e le cui opere di connessione afferiscono alla medesima SE di Terna (ID VIP 8791, ID VIP 9094, ID VIP 9737), oltre ad un impianto eolico esistente.



Elaborazione SSPNRR – Valutazione degli impatti cumulativi - i punti azzurri corrispondono ad un impianto eolico esistente

CONSIDERATO che, in merito alla verifica degli impatti cumulativi si deve rilevare che, allo stato attuale, l'area in cui è previsto il presente impianto risulta già interessata dalla presenza di un impianto eolico costituito da 33 aerogeneratori, di cui almeno quattro posti in prossimità di quello in valutazione, come si evince anche dall'elaborato denominato *22_VT_11_Interferenze con altri impianti esistenti*. Sebbene il Proponente non faccia una disamina analitica dell'effetto derivante dagli impatti cumulativi, si deve tuttavia evidenziare che dalle immagini riportate nel quadro di assetto progettuale, si evince come il sito di impianto risulti già compromesso.



Figura 9- Veduta del terreno, verso pale eoliche



Figura 10 - Veduta del terreno, particolari

CONSIDERATO che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti da fonti energetiche rinnovabili nel medesimo territorio, comporta una vera e propria conversione del territorio medesimo, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusissima presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici e che si prospetta, pertanto, uno scenario che in pochi anni determinerà, inevitabilmente, un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica.



Figura 7. Descrizione del layout agri-voltaico del progetto

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo della regione, che si caratterizza per la presenza di estese aree di pregio naturalistico, i cui terreni rischiano di essere saturati da analoghe iniziative industriali per la produzione di energia elettrica.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “*aree idonee*” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l’area su cui insiste l’impianto di cui trattasi non presenta a parere della Scrivente un potenziale tale da ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile.

CONSIDERATO che l’azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.lgs. n. 42 del 2004, all’articolo 131, co. 4, ove la “*tutela del paesaggio*” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “*conservazione*” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l’art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l’espressione del parere dell’Autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l’art. 3, rubricato “*Tutela del patrimonio culturale*”, del D.lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come avvenuto nel caso specifico, al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di quasi 8 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:


Solare Eolico on-shore Eolico off-shore

Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi


Richieste di connessione / FF55
(31/03/2024)

57.67 / 7.45 GW

- 22.99 / 5.24 GW
- 16.86 / 0.81 GW
- 17.82 / 1.40 GW



Target Fit for 55 (GW) e richieste di connessione (GW) per zone di mercato



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per circa 57 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 336 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:


Solare Eolico on-shore Eolico off-shore

Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi


Richieste di connessione / FF55
(31/03/2024)

336.38 / 69.89 GW

- 144.84 / 53.69 GW
- 101.14 / 7.70 GW
- 90.41 / 8.50 GW



Target Fit for 55 (GW) e richieste di connessione (GW) per zone di mercato



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 336 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO comunque che, nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. Lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che *“la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto”* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D. Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la *“tutela del paesaggio”* è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la conservazione che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, garantire un coerente sviluppo del territorio.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, Principio dell'azione ambientale, del D.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *“1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...”*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, Principio dello sviluppo sostenibile, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico.

CONSIDERATO quanto previsto dalla Corte Costituzionale (sent. 11 ottobre 2012, n. 224), ossia che esiste un *“principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili”*, il quale discende direttamente dalle direttive europee in materia, e che tuttavia ciò non implica che la volontà del legislatore possa essere interpretata nel senso che l'interesse alla realizzazione degli impianti debba essere sempre considerata prevalente su quello della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Ciò comporterebbe il venir meno del bilanciamento di interessi cui è preposta l'autorità competente in materia di VIA. Pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti deve essere svolto in modo puntuale e non con formule stereotipate (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/11/2021, n. 7550).

CONSIDERATO che l'impianto si configura come impianto estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi comunque coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio individuati dal Piano paesaggistico della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento.

RITENUTO che la documentazione prodotta dalla Società è stata sufficiente alla valutazione degli impatti ambientali significativi e negativi che si sarebbero determinati a seguito della realizzazione dell'impianto.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale definitivo sopra citato dell'08/05/2024 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter far proprio il parere endoprocedimentale dell'08/05/2024 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

CONSIDERATA la relazione istruttoria del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP che allegata al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATA la relazione istruttoria del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP che allegata al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATE le significative criticità valutate da questo Ministero derivanti dalla realizzazione dell'impianto di cui trattasi sul contesto di riferimento che non consentono in ogni caso una valutazione favorevole dell'impianto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale di competenza; viste le relazioni istruttorie del Servizio II e del Servizio III della Direzione generale ABAP; la **Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Energia dell'Olio sardo", da 52,557 MWp e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Pabillonis e Guspini (SU) proposto da PACIFICO LAPISLAZZULI S.r.l.**

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP



arch. Romina Muccio

Il dirigente del Servizio V della DG ABAP

dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
06.06.2024 14:23:48
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: ID_VIP: 9277. PROVINCIA SUD SARDEGNA (Comuni di Pabillonis e Guspini). Progetto di un impianto fotovoltaico "Energia dell'olio sardo" da 52,557 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN. Parere endoprocedimentale
Procedura riferita al D. Lgs. n 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Società Pacifico Lapislazzuli S.r.l.

In riferimento alla nota di codesta Soprintendenza prot. n. 3610 del 13.03.2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 4792-A del 14.03.2023, con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere endoprocedimentale per l'istanza di VIA relativa al progetto in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto oggetto del presente parere endoprocedimentale consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 52,557 kWp, costituito da 86.160 moduli fotovoltaici in silicio cristallino installati a terra in un'area pari a 80 ha ubicata nel Comune di Pabillonis. I moduli saranno posti su tracker monoassiali con un interasse di 11 metri e rialzati da terra a 2,8 metri. Nello spazio libero tra i pannelli saranno disposte, con il medesimo andamento da Nord a Sud, file di ulivi coltivati a siepe con modalità super-intensiva (è previsto l'impianto di 73.630 piante); nello spazio sotto i pannelli sarà condotta un'attività di allevamento di api a fini di produzione miele con 50 arnie.

Si prevede, inoltre, la costruzione di una cabina di raccolta da cui partirà un cavidotto interrato verso la nuova Stazione Elettrica prevista nel comune di Guspini (SU). In progetto sono previste linee di cavidotto interrato a BT e MT anche nell'area interna all'impianto; le opere di rete che collegheranno l'impianto alla SSU correranno principalmente lungo la viabilità esistente.

In primo luogo si comunica che questa Soprintendenza, con nota prot. n. 6423-P del 14.04.2023, ha trasmesso alla società proponente le proprie valutazioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPiA) ai sensi dell'art. 25 (comma 4) del D. Lgs. n. 50/2016, richiedendo integrazioni documentali come di seguito elencato.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa si comunica che la porzione territoriale in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici (PPR Sardegna).

In prossimità del cavidotto di collegamento alla RTN sono noti in bibliografia l'insediamento romano di Terra Frissa e la fonte di Sa Mitza de s'Abiu, ubicati circa 150 m a est dell'area dei lavori, e l'area archeologica protostorica e romana ubicata in località Nuraci, distante a circa 90 m dagli interventi in oggetto, beni censiti negli elaborati del PUC del Comune di Guspini.

A.1.3. Aree e siti archeologici noti da fonti d'archivio e bibliografiche

Nelle aree interessate dal progetto in esame (pannelli fotovoltaici e cavidotti), fino a una distanza di circa 500 metri dall'area dell'impianto (distanza prevista dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2) e 500 metri dal cavidotto di connessione, si rileva in località *Domu 'e Campu* in territorio di Pabillonis, dove si prevede la realizzazione del settore sud-orientale dell'impianto fotovoltaico in oggetto, la presenza di un villaggio nuragico, identificato dal personale di questo Ufficio durante un sopralluogo effettuato negli anni '80 del secolo scorso e attualmente coperto dai sedimenti, e di un insediamento medioevale, noto dai dati bibliografici.

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

La società Pacifico Lapislazzuli S.r.l. per il tramite di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR ha inviato la documentazione relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, assunta agli atti di questo Ufficio con nota prot. n. 3277-A del 20.02.2023, questa Soprintendenza ha trasmesso con nota prot. n. 6423-P del 14.04.2023 alla società proponente le proprie valutazioni in materia, richiedendo le seguenti integrazioni:

- documentazione progettuale relativa all'impianto e al cavidotto di collegamento;
- collazione dei dati bibliografici essenziali relativi all'area dell'impianto e del cavidotto di collegamento;
- collazione dei dati dell'archivio di questo Ufficio relativi all'area dell'impianto e del cavidotto di collegamento,
- risultanze delle ricognizioni di superficie nell'area dell'impianto e lungo il percorso del cavidotto di collegamento alla RTN.

In riferimento alle risultanze dello studio archeologico finalizzato alla verifica preventiva, si rileva che l'analisi del patrimonio archeologico presente dentro l'area dell'impianto, intorno ad essa e lungo il percorso del cavidotto di connessione alla RTN risulta fortemente carente; infatti non sono contemplati diversi beni archeologici già noti e documentati sia in bibliografia, sia nella documentazione d'archivio di questa Soprintendenza, che non risulta essere stata consultata dai professionisti incaricati. In particolare si è evidenzia che non è stato inserito tra la documentazione archeologica l'insediamento nuragico e medioevale ubicato in località *Domu 'e Campu*, il quale come sopra esplicitato ricade nel settore sud-orientale dell'area dell'impianto.

L'insediamento di *Domu 'e Campu* non è stato finora oggetto di specifica dichiarazione d'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto questo Ufficio si riserva di avviare quanto prima i relativi procedimenti.

A.3. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI ARCHEOLOGICI

Sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni relative all'inquadramento puntuale e territoriale dei beni archeologici conosciuti nelle aree interessate dalle opere in progetto e nelle fasce adiacenti per un'ampiezza di circa 500 metri, si ritiene di dover esprimere parere negativo per l'opera in esame.



B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

-Art. 142, comma 1, lett. c): a circa 800 m a Est dell'areale fotovoltaico si trova il torrente Flumini Bellu; le opere di connessione intercettano il fiume Gora Is Mulinus;

-Art. 142, comma 1, lett. g): non dichiarato. Necessaria verifica poiché l'areale interessato dall'impianto è classificato dal PPR come "impianti boschivi artificiali";

-Art. 142, comma 1, lett. h): non dichiarato.

B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'area di progetto ricade all'esterno del Primo Ambito omogeneo del PPR.

Il Comune di Pabillonis è dotato di un Piano di Fabbricazione del 1972, non adeguato al PPR (ultimo aggiornamento del 28/02/2000).

Il Comune di Guspini è dotato di un PUC – Piano Urbanistico Comunale del 2000 non adeguato al PPR (ultimo aggiornamento del 05/06/2014).

Le aree interessate dall'impianto sono classificate urbanisticamente come Zona agricola – Zona E.

B.1.1.d *Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento*

-Assetto ambientale

Le aree interessate dall'intervento sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" (impianti boschivi artificiali e aree agro-forestali), disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA, compresa la fascia di 150 metri dagli argini: le opere di connessione intercettano, con attraversamenti e linee in parallelo, il Riu Merdecani, Riu Melas.

Circa le aree disciplinate dagli artt. 33 e 34 delle NTA si segnala:

-l'areale del campo ricade all'interno dell'area IBA "Campidano Centrale";

-a circa 1 km è presente il SIC-ZPS ITB043054 "Campidano Centrale";

-a circa 4,5 km è presente il SIC-ZSC I TB040031 "Monte Arcuentu e Rio Piscinas".

-Assetto storico culturale

L'area della centrale SE e della stazione utente SSEU ricade all'interno del bene identitario "Aree dell'organizzazione mineraria", vincolato ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 48 comma 1 lett. b) delle NTA del PPR ed ivi disciplinato agli artt. 57-58.

Circa i nuclei di antica e prima formazione beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR, si segnala a circa 1,5 km il centro matrice di Pabillonis.

-Assetto insediativo

L'intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all'art. 103 – "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

Il centro urbano più vicino è Pabillonis a circa 1 km a Sud-Est dell'impianto.



B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Nessuno

B.1.2.b – *Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.*

Si segnala il patrimonio culturale architettonico presente nell'abitato di Pabillonis, distante circa 1 km.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'ambito paesaggistico in questione presenta un paesaggio tipicamente rurale di tipo pianeggiante a destinazione prevalentemente agricola ove sono praticate colture estensive ed intensive (colture erbacee specializzate) ed il pascolo brado.

L'areale del campo si trova in una vasta area pianeggiante chiusa ad Est dalle colline della Marmilla ed a Ovest dal complesso montuoso del Linas.

Il più rilevante impatto riferibile al progetto è l'estensione del campo, pari a circa 80 ha, che incide negativamente per consumo di suolo agricolo e per interservisibilità, come mostrato anche nei fotoinserti e rendering (pur non esaustivi) allegati allo stesso SIA.

L'areale dell'impianto ricade in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale" per le quali l'art. 29 delle NTA vieta "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'area dedicata alla produzione elettrica ospiterà 86.160 moduli fotovoltaici in silicio cristallino; in parallelo il progetto prevede lo sviluppo di una attività olivicola in assetto super-intensivo ed una attività di apicoltura (da realizzarsi negli spazi al di sotto dei moduli), nonché l'impianto di una popolazione arborea di mitigazione e compensazione naturalistica. Con ciò, la natura di "campo agrivoltaico" da attribuirsi al campo in esame per le sue caratteristiche progettuali non sembra superare i limiti posti della disciplina del PPR.

Come anche rilevato nella nota prot. n. 16947 del 05/04/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della RAS: "senza entrare nel merito della correttezza dei dati esposti si evidenzia che, a parte le dichiarazioni sui risultati ottenibili, poco si dice, in modo analitico, circa i dati a supporto della sostenibilità economica nel tempo di tale attività agricola in modo autonomo rispetto alla produzione di energia elettrica. Infatti, una eventuale non sostenibilità economica nel tempo dell'attività agricola in modo autonomo potrebbe comportare l'abbandono di parte o di tutte le pratiche culturali dichiarate facendo diventare il progetto un mero impianto fotovoltaico a terra. Ciò assume rilevanza per l'integrazione nel tempo dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, come indicato nel punto 16.1 lett. e) delle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010".

L'intervento appare in contrasto con l'art. 103 comma 1 lett. a) delle NTA del PPR "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR (l'area non è compresa in un piano di settore ed è attualmente a destinazione urbanistica agricola).

La DGR n. 59/90 del 27/11/2020 individua inoltre le aree "brownfield" come contesti privilegiati per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati) e l'area individuata per l'impianto in oggetto non può definirsi tale, per cui l'intervento in progetto è in contrasto con la DGR 59/90.

Per la stessa DGR n. 59/90 sono inoltre considerate non idonee alla ubicazione di FER le aree individuate tra le "Important Bird Areas" (IBA) della componente "Ambiente e agricoltura" – Gruppo 4; come rilevato al punto precedente il campo ricade interamente all'interno di una IBA individuata dalla LIPU nella Regione Sardegna denominata "Campidano Centrale". Al proposito lo SIA fornisce argomentazioni apodittiche e non prende in concreta considerazione l'ipotesi di una localizzazione alternativa.

L'area della centrale SE e della stazione utente SSEU ricade infine in aree non idonee del gruppo 14.4 della DGR 59/90 in quanto ricadenti all'interno del bene identitario "Aree dell'organizzazione mineraria", vincolato ai sensi



dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 48 comma 1 lett. b) delle NTA del PPR ed ivi disciplinato agli artt. 57-58.

Circa l'impatto derivante dall'intervisibilità dell'impianto si deve considerare che, sebbene si tratti di un campo agrivoltaico con interdistanza dei tracker pari a 11 m la cui coltivazione costituisce un elemento di parziale mitigazione, dal punto di vista percettivo la sua estensione complessiva resta comunque quella di 80 ha occupati da 86.160 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino.

Ancora in accordo con la citata nota prot. n. 16947 del 05/04/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della RAS, si rileva che: *“sempre sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario, si ritiene, comunque, che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, mal si integrino nel paesaggio circostante, sia in fase di realizzazione che di esercizio e contribuiscano in modo molto significativo ad accentuare l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti, oggi e in futuro, nel territorio agrario di riferimento comportando una perdita della trama particellare e perciò un cambiamento della percezione dello stesso per molti anni.*

Come mostrato dal repertorio fotografico dello SIA, l'ambito di riferimento è inoltre interessato da numerose installazioni eoliche che punteggiano il territorio e che costeggiano anche il sito di progetto, entro il quale ricade persino un aerogeneratore.

Lo SIA non analizza l'impatto di intervisibilità dell'impianto sull'area vasta in quanto si limita a fornire fotoinserimenti realizzati nel solo intorno del campo fotovoltaico e mostra con ciò di non aver valutato adeguatamente le capacità del contesto di assorbire un impianto di simili dimensioni in relazione a beni culturali e paesaggistici posti a quota elevata rispetto al sito (ad Est le colline della Marmilla ed a Ovest il complesso montuoso del Monte Linas).

Inoltre, oltre all'area SIC-ZPS ITB043054 “Campidano Cerntrale” situata in area pianeggiante a circa 1 km dall'impianto, a circa 4,5 km è presente il SIC-ZSC I TB040031 “Monte Arcuentu e Rio Piscinas”, posto a quota elevata in comune di Guspini.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che la non conformità alla disciplina del PPR (art. 29, e art. 103 comma 1 lett. a) delle NTA) e la prevista estensione di circa 80 ha in un territorio agricolo storicamente antropizzato concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente, anche in relazione all'intervisibilità ed all'effetto cumulativo con altri impianti FER, e pertanto il progetto presentato è da valutarsi negativamente.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

Il proponente non presenta la Relazione paesaggistica, necessaria in quanto secondo la disciplina dell'art. 109, comma 1, lett. e), h) ed l) delle NTA del PPR, l'area di impianto, caratterizzata da grande impegno territoriale, è soggetta a valutazione di compatibilità paesaggistica ancorché non ricadente in aree o immobili di cui all'art. 143



del D. Lgs. n. 42/2004.

Inoltre, come rilevato nella nota prot. n. 16947 del 05/04/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della RAS: "per quanto riguarda le opere di connessione dell'impianto alla cabina utente nulla si è prodotto al fine di dimostrare che esse "non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali" e che la eventuale "realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non siano oltre i 40 cm", condizioni poste dal punto A.15 dell'allegato A del DPR n.31/2017 per il non assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica, e comunque fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici di competenza della Soprintendenza".

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott. Riccardo Locci (riccardo.locci@beniculturali.it);
- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella (paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico
dott. Riccardo Locci




IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: ID_VIP: 9277. PROVINCIA SUD SARDEGNA (Comuni di Pabillonis e Guspini). Progetto di un impianto fotovoltaico "Energia dell'olio sardo" da 52,557 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN. COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE CONTRODEDUZIONI AGOSTO 2023 DELLA SOCIETA' PROPONENTE ALLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE SARDEGNA. Parere endoprocedimentale
Procedura riferita al D. Lgs. n 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Società Pacifico Lapislazzuli S.r.l.

In riferimento alla nota di codesta Soprintendenza prot. n. 19721-P del 05/09/2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 14599-A del 06/09/2023, con la quale è stata trasmessa la richiesta di nuova espressione del parere endoprocedimentale a seguito della pubblicazione di controdeduzioni da parte della società proponente, si comunica quanto segue.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, esaminata la documentazione progettuale trasmessa, ivi comprese le controdeduzioni depositate dalla società proponente, questa Soprintendenza evidenzia che persistono le seguenti criticità, precedentemente comunicate con la nostra nota prot. n. 6954 del 26/04/2023.

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, si comunica che la porzione territoriale in cui ricadono le opere in progetto non è interessata da aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici (PPR Sardegna).

In prossimità del cavidotto di collegamento alla RTN sono noti in bibliografia l'insediamento romano di Terra Frissa e la fonte di *Sa Mitza de s'Abiu*, ubicati circa 150 m a est dell'area dei lavori, e l'area archeologica protostorica e romana ubicata in località Nuraci, distante a circa 90 m dagli interventi in oggetto, beni censiti negli elaborati del PUC del Comune di Guspini.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

A.1.3. Aree e siti archeologici noti da fonti d'archivio e bibliografiche

Nelle aree interessate dal progetto in esame (pannelli fotovoltaici e cavidotti), fino a una distanza di circa 500 metri dall'area dell'impianto (distanza prevista dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), si evidenzia in località Domu 'e Campu in territorio di Pabillonis la presenza di un villaggio nuragico, identificato dal personale di questo Ufficio durante un sopralluogo effettuato negli anni '80 del secolo scorso e attualmente coperto dai sedimenti, e di un insediamento medioevale, noto dai dati bibliografici, i quali ricadono nel settore sud-orientale dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO E VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

La società Pacifico Lapislazzuli S.r.l. ha inviato la documentazione relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, assunta agli atti di questo Ufficio con nota prot. n. 3277-A del 20.02.2023 e con nota prot. n. 4023-A del 07/03/2024. Conseguentemente questa Soprintendenza ha trasmesso con nota prot. n. 6288-P del 11.04.2024 alla società proponente le proprie valutazioni in materia, richiedendo l'attivazione della procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura dell'area dell'impianto e dell'area della futura sottostazione in località Spina Zurpa.

L'analisi del patrimonio archeologico presente nell'area dell'impianto, intorno ad essa e lungo il percorso del cavidotto di connessione alla RTN evidenzia la presenza di diversi beni archeologici noti e documentati sia in bibliografia, sia nella documentazione d'archivio di questa Soprintendenza. In particolare si evidenzia la presenza dell'insediamento nuragico e medioevale ubicato in località Domu 'e Campu, ricadente nel settore sud-orientale dell'area dell'impianto in oggetto e segnalato anche nella documentazione archeologica prodotta dalla società proponente.

A.3. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI ARCHEOLOGICI

Sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni relative all'inquadramento puntuale e territoriale dei beni archeologici conosciuti nelle aree interessate dalle opere in progetto e nelle fasce adiacenti per un'ampiezza di circa 500 metri, si ritiene di dover esprimere parere negativo per l'opera in esame.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

Con riguardo alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, preso atto del contenuto delle controdeduzioni depositate dal proponente con nota del 08/08/2023, questa Soprintendenza comunica che permangono le seguenti criticità già evidenziate nella nota n. 6954 del 26/04/2023:

- riguardo all'estensione dell'intervento pari ad 80 ha in relazione all'impatto paesaggistico negativo, in quanto localizzato in un'area pianeggiante racchiusa ad Est dalle colline della Marmilla ed a Ovest dal complesso montuoso del Linas;

- riguardo alla coerenza con la disciplina delle componenti ambientali del PPR, il progetto non supera i limiti posti dall'art. 29 delle NTA per le aree a destinazione agroforestale. Un impianto agrivoltaico che prevede l'installazione di 86.160 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, per quanto tra le filze ed al di sotto di queste sia previsto lo svolgimento di attività agricole, costituisce dal punto di vista percettivo, e dunque paesaggistico, una copertura di suolo diversa da quella agricola. La disciplina del PPR è finalizzata alla tutela dei paesaggi e, come in questo caso, non basta proporre un programma agricolo da attuarsi su un'area di 80 ha tra 86.160 moduli fotovoltaici per soddisfare gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario;

- riguardo alla disciplina dell'assetto insediativo del PPR, l'intervento appare in contrasto con l'art. 103 comma 1 lett. a) delle NTA per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR (l'area non è compresa in un piano di settore ed è attualmente a destinazione urbanistica agricola);

- riguardo alla coerenza con la DGR n. 59/90 del 27/11/2020 che individua le aree *brownfield* come contesti privilegiati per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (*aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati*), l'area individuata per l'impianto in esame non rientra nelle aree *brownfield*.

Si segnala infine che nel territorio di riferimento sono localizzate numerose proposte di impianti alimentati da FER attualmente in procedimento di valutazione ambientale statale e regionale. Nei soli comuni di Pabillonis e Guspini:



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- ID VIP 8548 – impianto agrivoltaico della società Tep Renewables;
- ID VIP 9784 - impianto agrovoltaico denominato "AgriPauli";
- ID VIP 9737 - impianto agrivoltaico denominato "AgriMarmida";
- ID VIP 8791 – impianto agrivoltaico denominato "Guspini";
- ID VIP 9924 - impianto agrivoltaico denominato "GR Guspini";
- ID VIP 10225 - impianto agrivoltaico denominato "GR Scanu";
- ID VIP 10028 - impianto agrivoltaico denominato "Margianitta";
- ID VIP 10853 - impianto agrivoltaico denominato "Sa Mandra Agrisolare".

La grande pianura del Campidano, che è un territorio a storica vocazione agricola, si sta progressivamente trasformando in una macroarea industriale dedicata alla produzione di energia da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente. La presente proposta si mostra pertanto non sostenibile paesaggisticamente anche per l'intervisibilità e gli impatti negativi derivanti dall'effetto cumulo con altri simili impianti esistenti ed in fase di valutazione.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott. Riccardo Locci (riccardo.locci@beniculturali.it);
- area funzionale beni architettonici e paesaggio: arch. Roberta Perria, e-mail: roberta.perria@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico
dott. Riccardo Locci



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
Arch. Roberta Perria



GF

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 9277] Comuni di Pabillonis e Guspini (SU)

Progetto di un impianto fotovoltaico “Energia dell’olio sardo” da 52,557 MWp e delle relative opere.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale PNIEC-PNRR (D.Lgs. 152/2006, art. 23).

Proponente: Società Pacifico Lapislazzuli S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento all’oggetto, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull’apposita piattaforma *web* del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e visto il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (SABAP-CA) con nota prot. n. 7943 del 08/05/2024, acquisita agli atti di questa Soprintendenza speciale con prot. n. 13703 del 09/05/2024, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si comunica quanto segue.

PREMESSO CHE

- con nota del 13/02/2023 (ns. prot. n. 2179 del 16/02/2023) – inoltrata dalla Scrivente alla SABAP-CA per il seguito di competenza con nota prot. n. 22737 del 17/02/2023 – il Proponente ha richiesto a questa Soprintendenza speciale *«l’avvio della procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico»* al fine del rilascio dell’atto del competente soprintendente allora previsto quale documento necessario all’istanza di VIA dalla let. *g-ter*) dell’art. 23, c. 1, del D.Lgs. 152/2006, abrogata dal D.L. 13/2023 entrato in vigore il 25/02/2023 e convertito con modificazioni dalla L. 41/2023;
- con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0035105 del 09/03/2023 (ns. prot. n. 3545 del 10/03/2023) il MASE ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA presentata dal Proponente, stante anche l’intercorsa soppressione della menzionata let. *g-ter*) dell’art. 23, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e, quindi, della cessata *«necessità del previo espletamento della procedura di Verifica Preliminare dell’Interesse Archeologico»*;
- con nota prot. n. 6423 del 14/04/2023 (ns. prot. n. 5708 del 17/04/2023) la SABAP-CA ha chiesto al Proponente le integrazioni necessarie a valutare la necessità di attivare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, allora prevista dall’abrogato art. 25 del D.Lgs. 50/2016;
- con nota del 13/12/2023 (ns. prot. n. 82 del 03/01/2024) il Proponente ha comunicato di aver trasmesso alla SABAP-CA le integrazioni richieste dalla stessa, *«comprehensive del documento di valutazione inerente gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari redatto da Dott. Alberto D’Agata e dalla Dott.ssa Ghiselda Pennisi, al fine di riavviare la procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico»*;
- con nota prot. n. 2141 dell’08/02/2024 (ns. prot. n. 4680 di pari data) la SABAP-CA ha chiesto al Proponente la trasmissione del *«file digitale del template GIS, appositamente predisposto, e i relativi report di stampa, come richiesto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, (Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati) e dalla circolare n. 53/2022 della DG Abap»*, successivamente inviati dallo stesso Proponente con nota del 05/03/2024 (ns. prot. n. 7982 del 07/03/2024);



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. n. 6288 dell'11/04/2024 (ns. prot. n. 12395 del 26/04/2024) la SABAP-CA ha comunicato al Proponente la necessità di «attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016» ad oggi abrogata e confluita nell'art. 41, c. 4 e nell'All. I.8, art. 1, c. 7 e ss. del D.Lgs. 36/2023, «prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura dell'area dell'impianto e dell'area della futura sottostazione in località Spina Zurpa» e, al contempo, prescrivendo la sorveglianza archeologica in corso d'opera per i lavori relativi alla realizzazione del tracciato del cavidotto di collegamento dell'impianto fotovoltaico in esame;
- con nota prot. n. 7943 del 08/05/2024 (ns. prot. n. 13703 del 09/05/2024) la SABAP-CA ha trasmesso il proprio parere istruttorio ai fini dell'espressione del parere tecnico di questa Soprintendenza speciale nell'ambito della VIA in oggetto, comunicando la propria valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi del progetto sul paesaggio;

si conferma l'assoggettamento dell'intervento in oggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 – già comunicata al Proponente dalla SABAP-CA con prot. n. 6288 dell'11/04/2024 – **la cui esecuzione è comunque sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi del progetto sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, quindi, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, come sopra meglio precisato.

Il Responsabile dell'istruttoria
dott. Lino Traini
(tel. 06/67234693 – lino.traini@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERV. II – DG-ABAP
arch. Laura MORO

moro laura
Ministero della Cultura
10.05.2024 15:41:10
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. VIA VAS - SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 9277] GUSPINI (SU), PABILLONIS (SU). Progetto di impianto agrivoltaico denominato "Energia dell'Olio Sardo", di potenza pari a 52,557 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN.**

Procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.

Proponente: Pacifico Lapislazzuli S.r.l.

Contributo istruttorio.

Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 3610 del 13/03/2023;
- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere della Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, prot. n. 6954 del 26/04/2023, confermato nel successivo parere della stessa Soprintendenza ABAP, prot. n. 7943 del 08/05/2024 (espresso a seguito della pubblicazione di controdeduzioni da parte della società proponente);
- preso atto che nelle aree di intervento e nelle immediate vicinanze non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;
- considerato che le opere in progetto non ricadono nella fascia di rispetto di beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004, così come determinata dal D. Lgs. n. 199/2021, art. 20, comma 8, lett. c-quater;
- considerato altresì che le criticità evidenziate dalla Soprintendenza ABAP riguardano la tutela paesaggistica e archeologica;

si comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

La funzionaria del Servizio III
Arch. Michela Peretti

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293

PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio3@cultura.gov.it